



AUTOVIE VENETE



S.p.A. Autovie Venete
Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 C.C.P. 00283341

rif: **Spa Autovie Venete**
prot.: **25/10/2013 U/40764**
all: 
Trieste,

Spett.li

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO ISPETTIVO TERRITORIALE DI BOLOGNA

051 - 243996

PREFETTURA DI VENEZIA

041 - 2703666

PREFETTURA DI TREVISO

0422 - 592495

PREFETTURA DI TRIESTE

040 - 3731666

PREFETTURA DI PORDENONE

0434 - 220440

PREFETTURA DI UDINE

0432 - 594666

PREFETTURA DI GORIZIA

0481 - 595463

COMANDO COMPARTIMENTO
POLIZIA STRADALE DEL VENETO

049 - 8044490

COMANDO COMPARTIMENTO
POLIZIA STRADALE DEL F.V.G.

polstradacoc.ts@poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE DELLA POLIZIA STRADALE

coa.ud@pecps.poliziadistato.it

POLIZIA STRADALE
SEZIONE DI GORIZIA

sezpolstrada.go@pecps.poliziadistato.it

COMANDO LEGIONE CARABINIERI
DEL VENETO

049 - 8525266

COMANDO LEGIONE CARABINIERI
DEL F.V.G.

0432 - 530501

118 SUEM VENEZIA

041 - 943249

118 TREVISO

0422 - 338009

118 TRIESTE

040 - 578377

118 GORIZIA

0481 - 536304

118 UDINE

0432 - 545882

118 PORDENONE

0434 - 551606



AUTOVIE VENETE

foglio n. 2

Spett.li

115 VENEZIA	so.venezia@vigilfuoco.it
115 TREVISO	0422 - 263368
115 TRIESTE	041 - 943249
115 GORIZIA	0481 - 536313
115 UDINE	0432 - 538999
115 PORDENONE	0434 - 551555
ANAS Spa - TRIESTE	040 - 226379
AISCAT	06 - 4744968
SOCIETA' CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI	Loro sedi
VENETO STRADE Spa	041 - 2907752
F.V.G. STRADE Spa	040 - 5604281
ASSOCIAZIONI TRASPORTATORI	Loro sedi
CCISS	06 - 41586043
SUS-VIAGGIANDO	0421 - 328357
ACI GLOBAL Spa	direzione_rete@aciglobal.it
VAI EUROPASSISTANCE Spa	02 - 58477059

OGGETTO: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale".

La scrivente Società Concessionaria per conto dello Stato (A.N.A.S.) della costruzione e gestione dell'autostrada in oggetto, porta a doverosa conoscenza degli Enti in indirizzo l'allegata Ordinanza n° 104/13.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA ESERCIZIO
- rag. Davide Sartelli -


ESE/VT/mm



AUTOVIE VENETE



S.p.A. Autovie Venete
Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

rif.: Spa Autovie Venete

prot.: 25/10/2013 U/40764

all.:

Trieste,



ORDINANZA N. 104 / 13

OGGETTO: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale".

IL DIRETTORE AREA ESERCIZIO

- **PREMESSO** che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- **CONSIDERATO** che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- **CONSIDERATO** che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- **VISTO** che l'art. 6, comma 4, lett. e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;
- **VISTO** l'art.14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della Strada;
- **VISTA** la Direttiva 16 gennaio 2013 - Circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve - del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **VISTO** che ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D. L.gvo 30.06.1992 n.285 e s.m.i. è stata data comunicazione dell'emissione di Ordinanza a SVCA (Ufficio Ispettivo territoriale di Bologna) con lettera prot. n. 40762/13 del 25/10/2013;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo da 15 novembre al 15 aprile transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza di questo Ente:

- Autostrada A4 Venezia-Trieste tra il km 10+500 (connessione con il tratto gestito da C.A.V. Spa) ed il km 125+859 (connessione raccordo RA13), in entrambe le direzioni di marcia;
- Autostrada A28 Portogruaro-Conegliano sull'intera tratta, in entrambe le direzioni di marcia;
- Autostrada A23 Palmanova-Udine tra il km 0+000 (interconnessione tra le autostrade A23 e A4) ed il km 18+550 (connessione con il tratto autostradale gestito da ASPI Spa), in entrambe le direzioni di marcia;
- Autostrada A34 Villesse-Gorizia, in entrambe le direzioni di marcia

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.



Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 –Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiore, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali su veicoli delle categorie M1 e N1 se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n.58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto con specifica segnaletica come esemplificata dall'ALLEGATO B della Direttiva 16 gennaio 2013 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Friuli Venezia Giulia, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992.

IL DIRETTORE AREA ESERCIZIO
- rag. Davide Sartelli -